



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 29/07/2020

Oggetto :

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -
MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020- COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020. ESAME ED APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **20:00**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	NO
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 12 Totale assenti n. 1

Sono presenti gli Assessori:

MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Come disciplinato con la deliberazione di GC N. 36, adottata in data 18/03/2020, recante: "Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali", la presente seduta si svolge in presenza e videoconferenza.

Sono presenti fisicamente: Faccenda Enrico, Dacomo Francesca, Penna Claudio, Gallino Giovanni, Ferrero Giuliano, Campo Matteo, Stroppiana Daniela Teresa, Damonte Marco, Ternavasio Piera, Alemanno Nadia, Maccagno Andrea, Malavasi Simona, Destefanis Lidia

Sono presenti in remoto: Morello Gian Michele

Il Segretario Comunale Assiste all'adunanza in presenza

Il Sindaco introduce l'argomento posto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- con atto deliberativo n. 42, adottato in data 27.11.2019, il Consiglio Comunale ha approvato, alla luce del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017 che ha introdotto novità in materia di imposta di soggiorno, un nuovo regolamento composto da n. 15 articoli;
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente conversione in legge (n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020): più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
- Il citato comma 1-ter recita testualmente:

"1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Dato atto che:

- la norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (quest'ultimo dovuto a Roma Capitale), ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura.
- i gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta.
- il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di

soggiorno e del contributo di soggiorno. Agli stessi obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni.

- la norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta, i cui omessi o parziali riversamenti ai comuni sono inquadrabili, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione, divenendo egli stesso obbligato al pagamento.
- l'art. 64, comma 3 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in *"Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi"*, attribuendogli il diritto di rivalsa. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria, anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Rilevato che:

- le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 19 maggio scorso, comportano l'abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con esse;
- in particolare il regolamento adottato con la DCC 42/2019 prevedeva adempimenti amministrativi non tributari in capo ai gestori delle strutture ricettive, ai quali venivano correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del TUEL;
- queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo.

Viste le modifiche apportate nei seguenti termini specificate per gli articoli variati:

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 2</p> <p>L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.</p> <p>L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.01.2012 a seguito adozione della DCC n. 6 del 22.02.2012.</p> <p>L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Canale.</p> <p>L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.</p> <p>Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Canale, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.</p> <p>I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati, il quale assume il ruolo responsabile degli obblighi tributari.</p> <p>Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il</p>	<p>Art. 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011. 2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.01.2012 a seguito adozione della DCC n. 6 del 22.02.2012. 3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Canale. 4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i. 5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Canale, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4. 6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

<p>corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti previsti dalla Legge e dal presente regolamento (in particolar modo l'art. 9).</p> <p>8 .Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal Regolamento comunale, attraverso modalità convenute con il Comune di Canale.</p>	<p>7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti previsti dalla Legge e dal presente regolamento (in particolar modo l'art. 10).</p> <p>8. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal Regolamento comunale, attraverso modalità convenute con il Comune di Canale.</p>
<p>ART. 7</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>3. Per il mancato versamento al Comune delle somme riscosse e per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, per l'omessa, incompleta o infedele resa del conto della gestione degli agenti contabili, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>4. Per la violazione all'obbligo di informazione e la mancata esibizione della documentazione necessaria alla verifica ed all'accertamento dell'imposta, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>Art. 7</p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.</p> <p>3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.</p>
<p>Art. 8</p>	<p>Art. 8</p>

<p>1. I soggetti di cui all'articolo 2, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il ventesimo giorno dalla fine di ogni trimestre</p> <p>a) mediante pagamento tramite il sistema bancario, sul conto di tesoreria comunale</p> <p>b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;</p> <p>3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.</p>	<p>1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.</p> <p>2. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il ventesimo giorno dalla fine di ogni trimestre, esclusivamente con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.</p> <p>3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.</p>
<p>Art. 10</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Canale sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune con le modalità indicate nel precedente articolo 8, comma 2, i gestori, in qualità di responsabili degli obblighi tributari di cui al precedente articolo 2 comma 6, hanno l'obbligo di dichiarare, entro il 20 gennaio, il numero totale dei pernottamenti riferiti all'anno precedente, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti. La dichiarazione, redatta sulla base della modulistica predisposta dal Comune, deve essere trasmessa al medesimo con consegna diretta all'Ufficio Tributi e/o tramite PEC.</p> <p>3. I gestori presso la struttura ricettiva sono tenuti a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo - entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio Tributi del Comune. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui sopra.</p> <p>4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.</p> <p>5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad</p>	<p>Art. 10</p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Canale sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.</p> <p>3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.</p> <p>5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.</p>

<p>esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.</p> <p>6. I gestori delle strutture ricettive, relativamente all'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili e pertanto sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere conto della propria gestione trasmettendo al Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, il conto della gestione nelle forme di legge.</p>	
--	--

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

- **«Art. 7 - Regolamenti.**
- *1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;*

Richiamato altresì l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente ai comuni di adottare apposito regolamento per istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell'anno in corso, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso.

Visto il comma 15-quater dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 il quale testualmente recita:

“15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorvoli, espressi in forma palese
(I consiglieri presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale)

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al **«Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno»**, come in premessa specificato.
2. di riapprovare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il Regolamento comunale per la disciplina della imposta di soggiorno, composto da 15 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

3. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.
5. di dare atto che le modifiche approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI CANALE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**APPROVATO CON LA DCC N. 42 DEL 27.11.2019 MODIFICATO
CON LA DCC N. 23 DEL 29.07.2020**

INDICE

Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.
2	Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno
3	Determinazione della misura dell'imposta.
4	Destinazione del gettito.
5	Esenzione e riduzione d'imposta.
6	Disposizioni in materia di accertamento.
7	Sanzioni.
8	Versamento e riscossione coattiva.
9	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
10	Rimborsi
11	Pubblicità del regolamento e degli atti.
12	Rinvio dinamico
13	Tutela dati personali
14	Funzionario responsabile dell'imposta
15	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.01.2012 a seguito adozione della DCC n. 6 del 22.02.2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Canale.
4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.
5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Canale, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.
7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i., Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti previsti dalla Legge e dal presente regolamento (in particolar modo l'art. 10).
8. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13, i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal Regolamento comunale, attraverso modalità convenute con il Comune di Canale.

Art. 3 Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Art. 4 Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5 Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
 - b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
 - c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.
2. Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 8

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.
2. Il versamento al Comune delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro il ventesimo giorno dalla fine di ogni trimestre, esclusivamente con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 9 Rimborsi

1. La richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 10 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Canale sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 11 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Canale.

Art. 12 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Reg.to UE 2016/679.

Art. 14 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2020 e sostituisce quello vigente. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni interne vigenti in materia.